

Decreto liquidità. Prestiti più facili

Finanziamenti/1

LA LIQUIDITÀ A IMPRESE E PROFESSIONISTI

Garanzia Sace anche a factoring e private debt

Preammortamento allungato a 36 mesi. Prestito utilizzabile per rimborsi di rate del 2020

PAGINE A CURA DI

Paolo Rinaldi

■ Più garanzie Sace sui finanziamenti alle imprese. Gli interventi del Parlamento in sede di conversione sull'articolo 1 del decreto legge Liquidità (Dl 23/2020) sono stati notevoli e nella direzione di una estensione della sua applicazione. Ecco quali sono stati (nel tabellone a destra, invece, c'è il quadro complessivo delle norme, comprese quelle rimaste invariate dall'entrata in vigore del Dl).

IL FACTORING

Le novità principali vertono sull'inclusione di nuove forme di finanziamento, inizialmente escluse, come eligibili per la garanzia: si tratta di operazioni di cessioni di crediti con garanzia di solvenza (pro-solvendo) effettuate anche ai sensi della normativa sul factoring dalle imprese nei confronti di banche e intermediari finanziari ex articolo 106 del Tub (Testo unico bancario). I limiti di operatività sono i medesimi previsti al comma 2, lettera c), con la differenza che si applicano non al valore nominale dei crediti ceduti ma al corrispettivo di cessione. La formulazione è certamente tale da includere le operazioni di factoring e non pare escludere le linee di credito autoliquidanti di anticipo salvo buon fine.

Andrà compreso il concreto funzionamento di queste linee di credi-

to: in teoria la natura "a revoca" di questi affidamenti rischia di compromettere la tenuta della garanzia e sarebbe opportuno abbinarla ad una durata particolarmente estesa (*linee committed*). Perché questa misura sia operativa, tuttavia, manca un decreto del ministero dell'Economia (Mef) che dovrà stabilire modalità operative ed attuative, e che potrà anche prevedere ulteriori elementi e condizioni per l'accesso alla garanzia.

IL PRIVATE DEBT

La garanzia Sace può inoltre essere richiesta - fino ai 200 miliardi di euro complessivamente stanziati - anche per le emissioni di prestiti obbligazionari o di titoli di debito: si tratta di un notevole incentivo alla ripresa del mercato del private debt, che potrà essere utilizzato sia nel caso di private placement che in quello di ricorso al

mercato stesso.

La garanzia può essere infatti concessa sia a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali sia di altri soggetti (dunque anche privati cittadini, società ovvero family office, fondi di investimento, Sgr) che sottoscrivono prestiti obbligazionari o titoli di debito emessi dalle imprese eligibili per la garanzia Sace: dunque i criteri soggettivi permangono e si tratta solo di una estensione delle forme di finanziamento assoggettabili a garanzia.

È tuttavia necessario che l'impresa si assoggetti a rating da parte di una primaria agenzia, e in funzione del rating - se almeno pari a «BB-» o invece inferiore a «BBB-» (la norma ha forse un refuso riferibile alla categoria «BBB-» che non pare elencata), i titoli potranno circolare liberamente, ovvero invece dovranno restare sui libri del sottoscrittore per almeno il 30% dell'emissione per l'intera dura-

ta della medesima.

Per le emissioni di valore pari o superiore a 100 milioni di valore sarà tuttavia necessario un apposito decreto del ministero dello Sviluppo economico (Mise), sentito il Mef, in presenza di una particolare importanza dell'attività dell'emittente per il sistema-Paese.

LE ALTRE NOVITÀ

Oltre all'estensione delle forme tecniche di finanziamento oggetto della garanzia, il Parlamento ha anche aumentato la durata del preammortamento, che passa da 24 a 36 mesi, concentrando quindi il rimborso della linea negli ultimi tre anni.

Oggetto di intervento anche le condizioni poste all'impresa per l'utilizzo della garanzia: esteso alle società oggetto di direzione e coordinamento ex articolo 2497 del Codice civile il divieto di distribuzione di dividendi ed acquisto di azioni proprie; qualora si sia proceduto a tali atti nel 2020, prima della richiesta, il periodo di divieto sarà di 12 mesi dalla richiesta stessa.

Quanto allo scopo del finanziamento, esso è stato esteso anche al sostenimento di canoni di locazione e di affitto di azienda, sempre situate in Italia, introducendo tuttavia un nuovo divieto di delocalizzazione della produzione all'estero, di cui andranno compresi portata e durata.

Importante invece la possibilità di utilizzo parziale (fino al 20%) del finanziamento per far fronte a rate scadute o a scadere di finanziamenti dal

1° marzo al 31 dicembre 2020: la norma parla impropriamente di obbligo, ma essendovi una percentuale massima è possibile optare anche per rimborsi di modesta entità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro delle regole

Riassunto sinottico di tutte le garanzie su prestiti alle imprese previste dal decreto legge Liquidità (DI 23/2020)

LEGENDA: a) finanziamenti art. 13, lettera m); b) finanziamenti art. 13, lettera n); c) finanziamenti art. 13, lettera c); d)

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	FONDO DI GARANZIA	
Tetto massimo	Euro 5.000.000	Euro 5.000.000
Valori determinati su base consolidata	No	No
Cumulo per limite (a livello di gruppo e/o con altri interventi Covid)	No, nel rispetto del tetto massimo	No, nel rispetto del tetto massimo
Vincoli su destinazione finanziamento	No	No
Vincoli gestionali all'impresa	No	No
Esclusione società estere in stati non cooperativi	No	No
Cessioni di credito pro-solvendo (anche factoring)	No	No
Emissione obbligazioni e titoli di debito	No	No
Rifinanziamento debito pregresso	Sì, con garanzia 80% purché con nuova finanzia 25%; in generale finanziatrice e riduzione tasso di interesse	
Finanziamento UTP - deteriorate / scadute - strumenti LF (67, 182-bis, concordati)	Sì - a determinate condizioni (esclusi i rifinanziamenti)	
	A - MICRO FINANZIAMENTI	B - PICCOLI FINANZIAMENTI
Soglia dimensionale	No	3.200.000 fatturato
Garanzia	100% fondo	100% insieme a Confidi
Limite importo	25% ricavi 2019 * / 2x costo personale 2019 max 30.000 euro	25% ricavi 2019 * / 2x costo personale 2019
Durata massima	120 mesi (di cui 24 preammortamento se >25.000 euro)	72 mesi (di cui 24 preammortamento se >25.000 euro)
Conto corrente dedicato	No	
LE CASISTICHE (CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI SECONDO IL TIPO DI IMPRESA BENEFICIARIA)		
PMI (attenzione al gruppo) / imprese individuali / artisti e professionisti (+ studi associati e STP) agenti assicurazione, subagenti e broker	Sì	Sì
Mid cap	No	No
Grandi imprese	No	No

Nota: (*) più variazione rimanenze se ciclo produttivo ultrannuale; MID CAP = non PMI (da sola o per gruppo) e dipendenti <500; GRANDI IMPRESE = no PMI no MID CAP

Il Sole 24 Ore Dossier

finanziamenti art. 13, lettera d)		
SACE		
Euro 5.000.000	Euro 5.000.000	Sì, vedi in questa colonna in corrispondenza della voce «Limite importo»
No	No	Sì
No, nel rispetto del tetto massimo	No, nel rispetto del tetto massimo	Sì
No	No	Investimenti effettuati in Italia: costo del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda, capitale fisso o circolante. Esclusi acquisto partecipazioni e buyback
No	No	Interventi sui livelli occupazionali con accordo; no delibere dividendi e buyback 2020 (o 12 mesi da richiesta); no delocalizzazione
No	No	Sì
No	No	Sì
No	No	Sì
richiesto incremento di esposizione della banca		Sì, con obbligo di destinare fino al 20% per pagare rate finanziamenti scadute o in scadenza a causa Covid-19
		No
C - FINANZIAMENTI STANDARD	D - FINANZIAMENTI FUORI STANDARD	E - GARANZIA SACE
No	No	No (per le Pmi vale solo dopo che siano state esaurite tutte le risorse del Fondo di garanzia)
90% fondo	80% fondo + 20% Confidi	90% (salvo imprese molto grandi: 80% se hanno più di 5mila dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro; 70% se hanno più di 5mila dipendenti e fatturato superiore a 5 miliardi di euro - percentuali di fatto soggette a variazioni stabilite con i decreti ministeriali di autorizzazione, che per queste imprese vengono emanati caso per caso)
25% ricavi 2019 * / 2xcosto personale 2019 / capitale esercizio investimenti (1)	No	25% fatturato 2019 Italia consolidato / 2xcosto personale 2019 Italia consolidato
72 mesi (di cui 24 preammortamento se >25.000 euro)	No limite (> 120 mesi con 24 di preammortamento se >25.000 euro)	72 mesi (di cui 36 preammortamento)
		Sì (bonifici con causale)
Sì, limite capitale esercizio e investimenti 18 mesi (si veda la voce «Limite importo» qui sopra, in questa stessa colonna)	Sì	Sì, previo esaurimento risorse FONDO (o ISMEA)
Sì, limite capitale esercizio e investimenti 12 mesi (si veda la voce «Limite importo» qui sopra, in questa stessa colonna)	Sì	Sì
No	No	Sì